# ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto tra le parti:

**B** (CF: ), nata in ( ) il , residente in (PV), , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Forestieri (CF: FRSNGL80H08D416I), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo studio del medesimo in 20131 Milano, Via Donatello 19/A

*-da una parte-*

**e**

nato a il 15 , residente in ), via rappresentato e difeso dagli Avv.ti a (c.f. ) e i (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in (MI),

**CLINICHE (C.F. )**

( )

*-dall'altra parte-*

**Premesso che**

a) Con Ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depistato in data 11.12.2023, la Signora adiva il Tribunale di Milano (RG Sez. 1 Giudice dott.sa ) affinché, in accoglimento del ricorso e previa fissazione della data di comparizione personale delle parti, si provvedesse alla nomina dei consulenti di cui all'art 15 della L. 24/2017, per tentare la conciliazione tra le parti e procedere all'accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni subiti, in relazione all'intervento di blefaroplastica superiore eseguito in data 24.06.2021, ad opera del chirurgo plastico Dott. , presso le Cliniche (P.IVA/C.F );

b) il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.02.2024, esaminati atti e documenti di causa, ritenuta l'ammissibilità del ricorso, nominava il collegio peritale, composto dal Dr. i (medico legale e delle assicurazioni) e dal dott. per rispondere ai quesiti formulati con relativo verbale del 07.02.2024, dando

termine per depositare dichiarazione di incompatibilità, giuramento e accettazione all'incarico;

c) in data 05.03.2024, il Giudice, preso atto che i CTU non avevano incompatibilità e avevano reso il relativo giuramento, conferiva loro formale incarico, fissando per l'inizio delle operazioni peritali la data del 03.04.2024 ore 14:30 presso lo studio medico del Dr. [redacted] in Milano, via [redacted];

d) con memoria del 28.03.2024, si costituiva nel procedimento in epigrafe il dott. [redacted], contestando integralmente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c., tutto quanto dedotto, argomentato e prodotto dalla sig.ra [redacted] nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

e) il giorno 03.04.2024, alle ore 15:30 avevano, quindi, inizio le operazioni peritali alla presenza, oltre che dei CTU nominati, del Dott. [redacted] (CT per parte dott. [redacted], nominato con atto del 02.04.2024), ed, in collegamento da remoto, su piattaforma Zoom Meetings, dell'Avvocato Forestieri Angelo; esaminata la documentazione prodotta, dopo raccolta anamnestica e visita della Sig.ra [redacted], seguiva ampio contraddittorio tra le parti; successivamente, completata la discussione tecnica, il collegio peritale invitava le parti ad un tentativo di conciliazione avuto riguardo di quanto richiesto nel quesito posto in essere;

f) le parti, dopo trattative svolte con l'ausilio dei rispettivi legali, hanno manifestato la reciproca volontà di concludere un accordo conciliativo della vertenza in corso;

g) le parti, pur rimanendo ferme nelle rispettive posizioni, si sono manifestate l'intenzione di giungere nell'interesse reciproco ad una soluzione transattiva *pro bono pacis* della presente controversia, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, e pertanto, dichiarano di voler transigere, ai sensi dell'art. 1965 Cod. Civ., la controversia oggetto del predetto procedimento;

h) le Parti dichiarano e garantiscono ai sensi dell'art. 1966, comma 1°, c.c. di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia.

Tutto ciò premesso,

**le Parti convengono e statuiscono quanto segue**

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.
2) Il Dott. [redacted], senza con ciò nulla dare per riconosciuto ed ammesso, neppure implicitamente, in punto di *an* e di *quantum debeatur*, ferme restando le contestazioni ed eccezioni sviluppate negli atti di causa depositati nel corso del giudizio sopra citato, senza riconoscimento alcuno né di responsabilità, né delle avverse ragioni, e -al solo scopo di addivenire ad una composizione bonaria dell'insorta controversia, si impegna a versare alla Signora Balog, che accetta, **la somma omnicomprensiva di €. 16.000,00** a saldo, stralcio e definizione di ogni e qualsiasi pretesa conseguente e/o dipendente dalle causali dedotte nel Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (RG n. [redacted] 2023).
3) L'importo di cui al precedente punto, verrà corrisposto, rateizzando lo stesso in 4 ratei di €. 4.000,00 ciascuno, secondo quanto di seguito indicato al punto 4) e tramite bonifico bancario sul conto intestato alla Signora [redacted] recante le seguenti credenziali: **IBAN -** [redacted], Banca Popolare di [redacted].
4) La prima rata dovrà esser corrisposta entro il 15 maggio 2024 e le successive tre rate entro il giorno 15 di ogni mese (e così quindi 15.06.2024, 15.07.2024 e 15.08.2024) e, in ogni caso, l'integrale versamento di cui al punto 2) dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 15.08.2024.
5) Con la sottoscrizione e l'integrale esecuzione del presente atto, cioè con l'integrale pagamento dell'intera somma, ed in particolar modo con l'avvenuto accreditamento delle somme sopra indicate, di cui al punto 2), la sig.ra [redacted] a titolo transattivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., rinuncia irrevocabilmente alle richieste e alle pretese tutte, di cui alle premesse, avanzate nei confronti del dott. [redacted] e della Clinic[redacted] e più in generale a qualsiasi ulteriore diritto o azione connesso e/o dipendente dai fatti oggetto di controversia meglio descritti alla lettera a) delle premesse.
6) Con la sottoscrizione e l'integrale esecuzione del presente atto, cioè con l'integrale pagamento dell'intera somma, ed in particolar modo con l'avvenuto accreditamento delle somme sopra indicate, di cui al punto 2), le Parti si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativo alla fondatezza o meno delle reciproche contestazioni e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere a qualunque titolo, e ciò sia per capitale che per interessi e spese, anche legali, in relazione ai fatti di cui in premessa. Per l'effetto, le Parti rinunciano, ora per allora, ad ogni diritto, presente e futuro nascente dal sinistro che ha dato origine alla predetta controversia (relativamente

all'intervento di blefaroplastica eseguito in data 24.06.2021) di cui al procedimento di ATP, RG [redacted]2023 Tribunale di Milano, e più in generale a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto o azione dedotto, deducibile o connesso direttamente o indirettamente ai fatti per cui è causa meglio descritti nelle premesse.

7) La Signora [redacted] rinuncia altresì a proporre e/o coltivare nei confronti del Dott. [redacted] e/o suoi ausiliari o comunque di soggetti di cui il Dott. [redacted] sia tenuto a rispondere a norma di legge, a qualsivoglia azione, in ogni sede anche disciplinare, e a rimettere eventuali denunce/querele presentate per i fatti di causa e, ove occorra, a non opporsi ad eventuali richieste e/o provvedimenti di archiviazione e comunque a non costituirsi parte civile e a rinunciare a detta costituzione ove già avvenuta.
8) Le Parti, inoltre, sempre a fronte del puntuale adempimento da parte del dott. [redacted], delle obbligazioni assunte con il presente accordo anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano:
   - di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni;
   - che l'oggetto della presente transazione, e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di sopravvenienza di nuovi fatti e di scoperta di nuovi documenti.
9) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, posto che la rateizzazione di essa è stata chiesta dal Dott. [redacted] per suo esclusivo interesse, il medesimo decadrà automaticamente, senza bisogno di alcuna dichiarazione in tal senso, dal beneficio del termine e la Sig.ra [redacted] sarà libera di azionare il titolo esecutivo per l'intera somma.
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
11) Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed aventi causa.
12) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
13) La presente scrittura, che le parti dichiarano di aver letto in ogni suo punto, approvandone il relativo contenuto, consta di n. 5 pagine.
14) Il presente verbale, previamente sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, dai consulenti di parte e dal CTU, sarà da quest'ultimo inserito nel fascicolo telematico identificato con il n. RG. [redacted]3 del Tribunale di Milano, affinché il Giudice possa attribuire con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai sensi dell'art. 199 c.p.c., restando a carico di parte

resistente l'importo dell'imposta di registro eventualmente applicata.

Letto, confermato e sottoscritto,

Milano, 30.04.2024

Sig.ra

Dott.

Avv. Angelo Forestieri

Avv.

Avv.

I CTU

Dott.

Dott.